

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5866 del 03/11/2017
Oggetto	Concessione di area demaniale di mq. 16.545,00 del Fiume Uso sita nel comune di Santarcangelo di Romagna (RN), ad uso agricolo. Pratica RN09T0034/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6057 del 31/10/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente (DGR nn. 350/2003, 144/2009, 1877/2011);
- il Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano per il Rischio idrogeologico adottato con delibera n. 1/3 del 27 aprile 2016;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";

- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna n. 13821 del 25/11/2010 con la quale è stata rilasciata per 6 anni al Sig. **Caprili Gilberto, C.F.CPRGBR55T18B001B**, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 16.545,00 del Fiume Uso nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), ad uso agricolo, individuata catastalmente al foglio 34 antistante le particelle 117, 120 e 238.

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 09/12/2015 e assunta a prot. n. PG.2015.0872506 del giorno 15/12/2015, il Sig. Caprili Gilberto, C.F.CPRGBR55T18B001B, residente in Via Provinciale Uso n.5077 nel Comune di Santarcangelo di Romagna(RN), ha presentato domanda di rinnovo concessione relativa all'occupazione della medesima area demaniale assentita con determina n. 13821 del 25/11/2010 dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n.19 del 27/01/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico DET 1123 del 13/04/2017 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini, con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 16.545,00 del Fiume Uso nel comune di Santarcangelo di Romagna (RN), ad uso agricolo, individuata al foglio 34 antistante le particelle 117,120 e 238 del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), possa essere assentita;
- di fissare il canone annuo in € 528,00.

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 06/10/2017 registrato al protocollo PGDG/2017/11581;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 528,00;
 - c) l'importo di € 403,00 relativo all'integrazione del deposito cauzionale già versato in relazione alla precedente concessione a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di rinnovare al Sig Caprili Gilberto, C.F. CPRGBR55T18B001B, residente in Via Provinciale Uso n. 5077 nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) la concessione di area demaniale di mq. 16.545,00 del Fiume Uso sita nel comune di Santarcangelo di Romagna (RN), ad uso agricolo, individuata catastalmente al foglio 34 antistante le particelle 117,120 e 238, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2022;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 528,00 il canone annuo a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già stata versata;
6. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
7. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: cc postale 1018766707, oppure IBAN IT25R0760102400001018766707 intestati alla SAC di Rimini STB Romagna;
8. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 528,00 pari all'annualità del canone

2017, dando atto che l'importo relativo alla cauzione della precedente concessione di € 125,00 è stato integrato per adeguarlo al canone 2017 col versamento di € 403,00. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

9. Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art.51 della legge regionale 22/12/2009 n.24;

10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

12. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;

13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott. ssa Rossella Francia;

14. di precisare che:

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

15. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

16. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è

possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

17. di notificare il presente atto via raccomandata A/R al concessionario.

Il Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(*originale firmato digitalmente*)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di **Caprili Gilberto - C.F.CPRGBR55T18B001B**, residente in Via Provinciale Uso n.5077 del Comune di Santarcangelo di Romagna(RN).
(Pratica SISTEB n. RN09T0034/15RN01)

Articolo 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Uso di mq. 16.545,00 da destinare ad uso agricolo, sita nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), in loc. Stradone, identificata catastalmente al foglio 34 antistante i mappali 117,120,238. L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000, mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2 DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2022.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3 CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo fissato in € 528,00 (cinquecentoventotto/00). In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 528,00.

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 125,00 in relazione al rilascio della citata concessione n.13821/2010 è stato integrato fino alla concorrenza di € 528,00 col versamento di € 403,00.

L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5 **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI** **DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

a. La parte di area demaniale ricompresa nella fascia di rispetto di mt. 10,00 dall'asse della condotta fognaria di cui alla D.D. n. 10475/2007 non risulta inclusa nell'area in concessione al sig. Caprili Gilberto e pertanto non dovrà essere interessata dalle lavorazioni agricole. La suddetta area dovrà essere sempre libera da interferenze che ostacolino l'accesso alla sottostante fognatura;

b. Il sig. Caprili Gilberto è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

c. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.

d. Considerato che parte dell'area demaniale ricade in area esondabile, in ogni caso, l'Amministrazione non risponde per eventuali danni causati eventi di piena. E' compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da ARPAE Emilia-Romagna e reperibile presso il sito www.arpae.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di

Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone; in particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del bollettino di vigilanza Idrogeologica/avviso di criticità, sarà cura del concessionario consultare tale documento. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto bollettino di criticità.

e. Il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Si rimanda ad ARPAE le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.